



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, GIROTTO, MOLINARI, BERTOROTTA, SERRA, PUGLIA, GIARRUSSO, TAVERNA, BULGARELLI, MARTELLI, VACCIANO, PAGLINI, DE PIETRO, SIMEONI, NUGNES, FUCKSIA, GAETTI, FATTORI, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI, CATALFO, AIROLA, LEZZI, CIOFFI, BLUNDO, MORONESE, MUSSINI, BUCCARELLA e BOTTICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 21 LUGLIO 2014^(*)

Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione

^(*) Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in oggetto, riprendendo la formulazione di emendamenti depositati in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 19 e abbinati, è volto ad introdurre un regime speciale di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale, disponendo che in tali casi la prescrizione cessi di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Tale soluzione, seppur meno drastica e problematica di quella rappresentata dal definitivo arresto del corso della prescrizione al momento dell'esercizio dell'azione penale, appare comunque in grado di costituire un efficace baluardo al verificarsi di situazioni irragionevoli come quella in cui il processo è inesorabilmente destinato a prescriversi anche là dove sia stato possibile giungere a una sentenza di condanna in primo o persino secondo grado.

Come ha rilevato la dottrina, del resto, che il meccanismo della prescrizione del reato funzioni in maniera patologica, con esiti di ineffettività per il sistema penale tali da metterne in dubbio la stessa tenuta sociale, è divenuto ormai un autentico luogo comune ed uno sguardo ai dati raccolti dal Ministero della giustizia in merito all'operare della prescrizione negli ultimi anni rende l'idea dell'urgenza di un intervento di razionalizzazione in materia, capace di restituire a tale meccanismo di estinzione del reato un'operatività in termini fisiologici. In attesa di una riforma più ampia del regime della prescrizione si intende qui agire sulla prescrizione per alcuni specifici reati, tenendo conto del fatto che sin da ora, nel codice, è previsto, per determinati delitti e

solo per essi, l'allungamento, anche considerevole, dei tempi di prescrizione.

Si prevede altresì che in caso di condanna per tali reati – considerata la loro natura – venga applicata comunque la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. Si dispone pertanto che anche la incandidabilità temporanea prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sia parimenti perpetua, in considerazione della gravità dei reati in questione rispetto alle cariche elettive, indipendentemente dal tetto oggi previsto per far scattare la specifica categoria di ineleggibilità, equiparando – per i delitti in oggetto – i parlamentari ai consiglieri regionali e comunali. Conseguentemente, onde evitare di vanificare la portata del disegno di legge, si prevede che, sempre e solo per tali reati, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a sentenza di condanna. In considerazione del fatto che l'esame dei disegni di legge in materia – pur in presenza dell'emersione di gravissimi eventi corruttivi in ordine, da ultimo, alle cosiddette «grandi opere» – è risultato sospeso a seguito della preannunciata volontà del Governo di depositare una propria proposta, che al momento non si è ancora materializzata, si auspica che l'articolato in questione possa costituire un valido stimolo ad affrontare con maggior incisività un problema che pur nella consapevolezza della complessità della materia e della necessità costituzionale di bilanciare esigenze contrapposte, richiede un intervento urgente per quegli ambiti, quali i delitti contro la pubblica amministrazione i cui responsabili talvolta beneficiano in modo partico-

larmente consistente delle patologie insite nel sistema processuale.

Al fine di sanare un vuoto normativo, viene inoltre disposto, con norma di rango legislativo, il blocco della erogazione di

qualunque emolumento da parte delle Camere di appartenenza, nei confronti dei parlamentari per i quali la Camera abbia disposto l'arresto. Si auspica pertanto un celere esame della proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 322-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-*bis*.1 - (*Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione*).

– Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale, la incandidabilità è perpetua».

3. Nei confronti dei Parlamentari per i quali sia stata deliberata l'autorizzazione all'arresto per i reati di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale, da parte della Camera di appartenenza è disposta la sospensione dell'erogazione dell'indennità parlamentare unitamente a quella di tutte le somme dovute a titolo di rim-

borso, nessuna esclusa, legate all'esercizio del mandato. In caso di condanna per i reati di cui al presente comma i medesimi emolumenti, compreso l'assegno di fine mandato, sono revocati.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

